

COMUNE DI TRIBANO



REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Il Comune di TRIBANO si è dotato del presente *Regolamento di Polizia Rurale* allo scopo di regolamentare le attività di interesse collettivo che riguardano la vita in campagna.

Tale documento detta le regole per una corretta manutenzione dei fossi al fine di garantire l'invaso ed il deflusso delle acque meteoriche, individuando nei proprietari dei fondi agricoli i soggetti tenuti alla gestione della rete di scolo.

Vengono quindi dettati tutti gli accorgimenti (distanze dai fossi, aratura dei campi, tombinature, manutenzione delle alberature) per garantire la funzionalità dei fossi e per tutelare le loro acque dall'inquinamento, sia di origine domestica (scarico di acque reflue) che di origine zootecnica (spargimenti dei liquami).

FOSSI E CANALI PRIVATI, DISTANZE ALBERI RAMI PROTESI E RADICI

Art. 1 – Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni attraverso i quali defluiscono per via naturale o artificiale le acque di scolo od irrigue provenienti dai fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque stesse con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo da restringere la sezione normale del deflusso delle acque.

E' vietata l'esecuzione di qualunque altra opera che rechi danno ai terreni vicini, ai beni di terzi o alle strade.

Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere alla eliminazione delle cause, nel tempo massimo di giorni 3 (tre) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblazione in via breve di Euro 50,00

Art. 2 – Espurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo o irrigazione tramite fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera tale che, anche in caso di piogge continue o intense, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizi e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Dovranno essere parimenti manutentate e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche le tombinature degli accessi carrai, nonché le altre tombinature effettuate lungo le strade.

I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere manutentate a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario, regolandone la pendenza verso lo scarico naturale.

I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati con inclinazione delle sponde tale che le acqua non possa produrre erosioni e franamenti.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblazione in via breve di Euro 50,00

Art. 3 – Distanze per fossi, canali ed alberi.

Per lo scavo di fossi, scoline e canali lungo il confine di proprietà, saranno poste in asse al confine stesso con pendenza delle sponde non superiore a 1:1.

Per lo scavo di fossi, scoline e canali, presso i cigli stradali, si terrà una distanza dal piede del rilevato stradale non inferiore alla profondità del fosso, ovvero dalla base dell' eventuale opera di sostegno.

E' vietato lo sgrondo delle acque pluviali provenienti dai fondi direttamente sulla strada ma saranno raccolte da un apposito fosso di adeguata sezione provvisto di opportuno scarico. In tali casi il frontista deve provvedere a realizzare detti fossi e mantenere gli scarichi efficienti così come le tombinature sottopassanti le strade.

Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario siano distanti almeno tre metri dalla linea di confine, per gli alberi di non alto fusto, la distanza dovrà essere di almeno un metro e mezzo. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il reimpianto, il rimboschimento nonché le arature e qualsivoglia coltivazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù (R.D 386 del 1904) dei fossi e canali consorziali pari a 2 metri dal ciglio o dal piede arginale.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblazione in via breve di Euro 50,00

Art. 4 – Recisione di rami protesi e radici

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade i fossi ed i canali, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, vietando la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Nelle zone di rispetto fluviale ogni manutenzione del bosco ceduo deve essere previamente autorizzata dalle autorità competenti (Corpo Forestale, Genio Civile, Consorzio di Bonifica).

I tagli vanno effettuati durante il periodo di riposo vegetativo.

Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblazione in via breve di Euro 50,00

Art. 5 – Aratura dei terreni

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, nonché dei canali consorziali, non possono arare i loro fondi lungo il ciglio delle strade o dei rilevati stradali, e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso stradale e cm 200 dal ciglio dei canali consorziali, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

In caso di constatazione della violazione la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo sono applicabili le seguenti sanzioni:

Sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00

Oblazione in via breve di Euro 50,00

Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 2 (due) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.

In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 6 – Tombinature

Le tombinature dei fossi o canali lungo le strade o in campagna, in zona agricola, e rurale o residenziale esterna ai centri abitati potranno essere effettuate dietro parere favorevole

dell'Amministrazione Comunale, e comunque con tubi avente il diametro minimo di cm. 80, e saranno concesse esclusivamente per accedere ai fondi agricoli od ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una larghezza massima di m 6 (sei). In caso di occupazione di area demaniale dovranno essere autorizzate dall'Ente competente (genio Civile, Consorzio di bonifica)

Tale norme non va applicata in presenza di piani attuativi o per lavori pubblici che prevedono la eliminazione dei fossi per la realizzazione di allargamenti stradali, la realizzazione di marciapiedi ecc. perché le tombinature necessarie saranno dimensionate opportunamente.

Per fossi privati irrigui, non di scolo, sono consentite tombinature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di cm 80.

SANZIONI

Art. 10 – Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.

Art. 7 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati.

Art. 8 – Inesecuzione di ordinanza

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco a norma del presente Regolamento, salvi i casi previsti per legge, è punito con la sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00.

Oblazione in via breve di Euro 50,00.

Art. 9 – Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinente alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto inflazionario.
- c) Per morosità di pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni.

Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 11 – Risarcimento danni

Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.